



ACEA S.p.A.

Funzione Regulatory

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia

Unità efficienza nel consumo

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

e-mail: mercati-retail@arera.it

Prot. n. 0000602/20 del 29 gennaio 2020

Osservazioni al documento di consultazione 530/2019/R/EEL

**INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE TIPO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

OSSERVAZIONI GENERALI

Acea esprime un generale apprezzamento per la consultazione avviata dall'Autorità in materia di aggiornamento del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, apportando economicità di scala all'intero sistema. Inoltre, come analizzato dall'Autorità nel documento, l'esperienza maturata durante i primi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto codice di rete suggerisce l'opportunità di apportare aggiornamenti volti a rendere il suddetto codice maggiormente resiliente e definito anche al fine di meglio arginare situazioni limite che nel periodo sono sopravvenute.

Si concorda con l'Autorità che una maggior tempestività nell'azione di recupero del credito, così come un più tempestivo aumento delle garanzie in caso di repentino aumento di clienti ed il richiesto possesso di adeguato livello di rating anche da parte degli istituti emittenti le fidejussioni assicurative, sono strumenti che l'esperienza trascorsa indicano come i primi su cui intervenire al fine di mettere maggiormente in sicurezza il sistema.

Nel concordare con la necessità di eliminare il processo di sollecito e contrarre i tempi per diffidare gli utenti inadempienti, dobbiamo nostro malgrado rilevare che le azioni proposte risultano, a nostro avviso, non praticabili così come descritte, in quanto non considerano la necessità di riservare alle imprese di distribuzione un tempo adeguato per il riscontro di un pagamento. Va infatti considerato che gli attuali tempi tecnici necessari per abbinare un pagamento sono nell'ordine di almeno tre giorni lavorativi dalla data di avvenuto pagamento e, ad oggi, questi risultano ottimizzati ed incompressibili: non si può quindi condividere che l'invio della diffida di pagamento avvenga entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Inoltre si evidenzia la numerosità di fatture che gli utenti del trasporto ricevono dalle imprese di distribuzione.
[

OMISSIS

] Se a questo si aggiunge che le fatture vengono considerate fiscalmente emesse solo a seguito di convalida dello SDI, al suddetto quadro sistemico si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: lo SDI, di massima, convalida le fatture nell'arco della medesima giornata in cui l'impresa di distribuzione le invia, ma non è raro che la convalida avvenga entro i 5 giorni di cui lo SDI può disporre. In questi casi si viene a determinare una erosione dei tempi di cui l'utente dovrebbe disporre per effettuare le verifiche e, se del caso, procedere all'eventuale contestazione all'impresa di distribuzione (entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura di trasporto - art. 2.5.b dell'Allegato B alla delibera 268/2015/R/eel). Inoltre, non è raro che le imprese di distribuzione minori, emettano fatture senza indicare i necessari elementi previsti dal CADE, comportando con ciò maggiori oneri per l'accoppiamento, il controllo e il pagamento.

Per quanto sopra, non si concorda con la proposta illustrata nel capitolo 3.2 del DCO sul verificarsi della doppia condizione in tema di regolarità nei pagamenti. Nello scenario sopra rappresentato, infatti, mentre è accettabile che il pagamento dell'intero fatturato del mese avvenga entro un termine medio, il rischio di superamento del termine di pagamento della i-esima fattura, che potrebbe anche essere di importo minimo, è quanto mai presente e tale condizione, se mutuata nell'ancora atteso Elenco dei Venditori, andrebbe a stabilire la permanenza o l'esclusione di un venditore dall'elenco stesso.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Contenimento dell'esposizione dell'impresa distributrice e riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

R1 e 2 - Si concorda con l'eliminazione della procedura di sollecito sia in tema di adeguamento delle garanzie che in tema di pagamenti. Come già anticipato nelle osservazioni generali, si ritiene che il proposto tempo a disposizione dell'impresa di distribuzione per accertare l'inoltro della diffida di pagamento sia eccessivamente stringente. Ai fini di una corretta gestione del processo di riscontro dei pagamenti, all'impresa di distribuzione deve essere lasciato un tempo di non meno di 4 giorni lavorativi entro cui verificare l'avvenuto pagamento e procedere all'inoltro delle relative diffide verso gli utenti inadempienti.

Si propone, pertanto, di disporre l'invio della diffida di pagamento a decorrere dal 5° giorno al 7° giorno lavorativo successivo alla scadenza della fattura e permettere all'utente di pagare entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo il 7° giorno lavorativo dalla scadenza della fattura.

Regolarità nei pagamenti

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

La proposta nuova formulazione della condizione 2.5.c per verificare la regolarità dei pagamenti, risulta complessa dovendo analizzare la presenza contemporanea di due condizioni i) il valore medio ponderato dei ritardi di pagamento dell'insieme delle i-esime fatture che non dovrà essere superiore a 4,5 giorni e ii) la condizione di aver pagato la i-esima fattura che compone il totale delle fatture con medesima scadenza non oltre gli 8 giorni lavorativi. Si ritiene utile semplificare stabilendo una condizione unica e semplice da verificare quale il ritardo medio ponderato proposto. Infatti, il controllo di regolarità sulla singola fattura risulta complesso e potrebbe riguardare fatture di importo minimo oppure non mettere in luce la reale esposizione debitoria dell'utente in quanto non è rara la presenza di note di credito nella situazione contabile dell'utente. Inoltre si deve tener presente quanto descritto nelle osservazioni generali circa le criticità determinate [

OMISSIS

]dall'entrata in funzione dello SDI.

Orientamenti circa l'adeguamento periodico delle garanzie

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

R4 - Si condivide.

R5 - Si condivide. Si ritiene che i tempi per il rilascio della garanzia non possano essere inferiori a 15 giorni lavorativi come attualmente previsto dal comma 4.8 dell'allegato B della delibera 268/2015/R/eel.

R6 - Si concorda.

R7 - Non si ritiene al momento di intervenire con ulteriori condizioni per la richiesta di adeguamento della GAR.

Orientamenti circa le garanzie ammesse: giudizio di rating

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?

Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

R8 e 9 - Si concorda parzialmente con l'approccio regolatorio adottato. Si ritiene sufficiente introdurre un solo parametro di controllo dell'incremento dei punti di prelievo serviti dall'utente. In particolare si ritiene sufficiente effettuare l'analisi mensile, verificando che la quota di incremento dei POD nel mese risulti inferiore al 10% nel rapporto con il numero medio mensile di POD serviti dall'utente negli ultimi tre mesi. Al superamento della quota, gli utenti, che ricorrono al giudizio rating quale forma di garanzia, saranno tenuti al rilascio della GARnewPOD per l'intero importo indipendentemente dal rating posseduto.

R10 - Si ritiene che il periodo di osservazione corretto sia di almeno 12 mesi.

Orientamenti circa le garanzie ammesse: fideiussione assicurativa

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se sì motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

R11 e 12 - Si condivide. Al fine di agevolare la fase di transizione alle nuove regole, si suggerisce di indicare la modalità e i termini per l'aggiornamento delle eventuali polizze assicurative che ad oggi possono risultare non in regola con i requisiti minimi che verranno stabiliti.

R13 - Non si condivide.

Entrata in vigore delle disposizioni

Si ritiene che per rendere applicabili le proposte sia necessario un periodo di almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento derivante dalla presente consultazione.

Considerando gli elevati impatti verso l'Utente e la sua qualificazione anche nell'Elenco dei Venditori, si suggerisce di prevedere che la prima verifica della regolarità dei pagamenti avvenga con riferimento ai pagamenti riferiti alle fatture emesse successivamente ai suddetti 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale.

Giuseppe Del Villano

(Resp.le Funzione Regulatory)

